



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 03/06/2019

Numero: 0044206

Ufficio: SG - UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri

Ufficio Precontenzioso e Pareri

ANCE

Associazione nazionale costruttori edili

c.a. Presidente

G. Buia

Via D.A. Guattani, 16

00161 – Roma

ance.presidenza@pec.ance.it

Oggetto: divieto di remunerazione di cui all'art. 41, comma 2-*bis* del d.lgs. 50/2016 - richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 17 aprile 2019, acquisita al prot. n. 31988, si rappresenta che la funzione consultiva è svolta dall'Autorità nel rispetto delle previsioni del Regolamento del 7 dicembre 2018, consultabile sul sito istituzionale.

Con riguardo all'oggetto dell'istanza di parere sopra indicata, inerente il divieto di remunerazione posto dalle disposizioni dell'art. 41, comma 2-*bis*, del d.lgs. 50/2016, si comunica di seguito quanto deliberato nell'adunanza consiliare del 29-05-2019.

Si richiama preliminarmente l'art. 41, comma 2-*bis* del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale «E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58» (comma inserito dall'art. 28, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56).

Con riferimento a tale disposizione si evidenzia che l'Autorità – già in epoca antecedente all'intervento normativo del d.lgs. 56/2017 che ha introdotto nel Codice il citato comma 2-*bis* dell'art. 41 - con atto di segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015 ("Concernente le spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza – per l'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero per la stipula di convenzioni – poste a carico dell'aggiudicatario") ha stigmatizzato la prassi di porre a carico dell'aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica, anche in modalità ASP (Application Service Provider), di alcune centrali di committenza.

Nel suindicato atto di segnalazione è stato evidenziato, in particolare, che in assenza di specifiche previsioni normative di rango primario, non appare consentita l'introduzione di meccanismi di remunerazione per l'ente appaltante posti a carico dell'aggiudicatario. A sostegno di ciò, è stato richiamato (tra l'altro) l'art. 9, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2012 n. 94, secondo cui il M.E.F. mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità *Application Service Provider*, quale disposizione che costituisce chiara espressione della volontà di non porre a carico degli operatori economici i costi connessi alla centralizzazione/aggregazione degli acquisti.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Precontenzioso e Pareri

Si consideri al riguardo che la promozione della centralizzazione degli acquisti, di cui costituisce attuazione la disciplina dettata dal Codice, è finalizzata al consolidamento dei conti pubblici, per garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese e all'adozione di misure dirette a favorire la crescita. In tale ottica la creazione di centrali di committenza e le forme di aggregazione previste dalla disciplina di settore, sono finalizzate ad un risparmio di spesa per le singole amministrazioni che ne beneficiano (sia in termini di diverso impiego delle risorse umane sia in termini di maggiori sconti conseguibili grazie all'aggregazione della domanda e al maggior incentivo alla concorrenza) e il relativo funzionamento non può determinare un aggravio di costi per gli operatori, i quali, peraltro, tenderebbero a traslarli sull'ente appaltante e per esso sulla collettività, offrendo minor ribassi in gara, al fine di compensare il probabile "costo" posto a loro carico, laddove dovessero risultare aggiudicatari.

Ne consegue che in assenza di specifica disposizione di rango primario e di previsioni attuative di secondo livello, non è consentito generalmente a ciascuna centrale di committenza, porre a carico dell'aggiudicatario una qualsivoglia forma di remunerazione, scelta con assoluta discrezionalità, quale imposizione contraria allo spirito riformatore del sistema della centralizzazione degli acquisti.

Si rappresenta che l'avviso sopra illustrato è stato confermato nella recente deliberazione dell'Autorità n. 1123 del 28 novembre 2018 (Fascicolo UVCS n. 1543/2017), nella quale si dà atto dell'intervenuta disposizione dell'art. 41, comma 2-bis del Codice e della chiara volontà del legislatore di disporre il divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Per quanto sopra, nel confermare i principi espressi nell'atto di segnalazione n. 3/2015, i quali trovano conferma nelle intervenute disposizioni dell'art. 41, comma 2-bis del Codice, si rappresenta che eventuali profili di non conformità alla disciplina di settore delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o delle modalità di esecuzione dei relativi contratti, possono essere segnalati agli Uffici di vigilanza dell'Autorità, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 5 ottobre 2018.

Il Dirigente

Dott. Adolfo Candia